CORSO DI AGGIORNAMENTO PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Piano di ristrutturazione dei debiti ODCEC di Bologna, Sala Biagi Piazza de' Calderini n.2-Bologna

06 DICEMBRE 2023 dalle 14,30-18,30

ANJA BAJIC' Gestore della crisi OCC DELL'O.D.C.E.C di Bologna

"Ristrutturazione dei debiti del consumatore" nel "Codice della crisi d'impresa e dell' insolvenza" è declinata, nella sezione II del Capo II, dagli artt. da 65 a 73:

- Le disposizioni di carattere generale nell'art. 65 del CCII prevedono che a dette procedure soccorrono i debitori di cui all'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, ossia coloro che, versano in condizione di crisi od insolvenza e non assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie accluse nel Codice civile o in altre leggi speciali;
- I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore sono svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, OCC (art. 65, co. 3); la nomina dell'attestatore è sempre facoltativa (art. 65, co. 4)
- ▶ Il successivo art. 66 del CCII, positivizza l'opportunità, già riconosciuta dalla giurisprudenza, di intraprendere procedure "familiari", conseguendo lo scopo della risoluzione complessiva dell'indebitamento del nucleo familiare

NOVITA' CODICE DELLA CRISI:

Accesso dei soci illimitatamente responsabili al piano di ristrutturazione limitatamente ai debiti non sociali

Art. 2 lett. e) Profilo soggettivo:

«la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se sia socia di una delle società ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile*, per i debiti estranei a quelli sociali»

E', dunque, sarebbe possibile per il socio ill. resp. di società di persone, essere qualificato consumatore (per i debiti estranei a quelli sociali) e proporre ai creditori particolari un piano di ristrutturazione dei debiti??

Massime - ammissibilità - qualità di consumato

- ► Tribunale di Bologna 30 dicembre 2022-
- Il soggetto che abbia contratto debiti non ancora soddisfatti di natura sia imprenditoriale o professionale che di natura privata non può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore neppure con riferimento esclusivamente al secondo in quanto tale soluzione, oltre a porsi in contrasto con le norme in materia di concorso dei creditori nelle procedure concorsuali, viola più in generale l'art. 2740 c.c. poiché si priverebbero i creditori non contemplati nel piano della garanzia loro riservata dall'intero patrimonio del debitore.
- Né può ritenersi che il consumatore, che non svolga più attività professionale o imprenditoriale, possa sempre accedere, indipendentemenete dalla natura delle obbligazioni, alla ristrutturazione dei debiti del consumatore; posto che, infatti, l'art. 66 CCII, dedicato alle procedure familiari, prevede poi che "quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo", e quindi quelle sul concordato minore, non si comprende la ragione per la quale, nel caso di obbligazioni miste (in parte consumeristiche e in parte derivanti da attività professionale o imprenditoriali) riferite ad unico soggetto si possa consentirgli di risolvere la crisi anche con la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Massime - ammissibilità - qualità di consumator

- la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 20 giugno 2023, ha stabilito che l'articolo 2, primo comma, lettera e) del codice della crisi deve essere interpretato nel senso che, ove il passivo da ristrutturare sia promiscuo (nel senso di riguardare sia debiti a carattere personale che da attività imprenditoriale) i creditori (tra cui anche l'erario) devono essere necessariamente tutelati attraverso l'esercizio del diritto di voto, previsto nelle procedure diverse dalla ristrutturazione del debito del consumatore.
- Fermo restando che il CCII attribuisce strumenti di regolazione della crisi nettamente diversi agli imprenditori e ai consumatori, non è possibile ritenere che un soggetto possa alternativamente scegliere se ricorrere all'una o all'altra tipologia di mezzi, a seconda delle circostanze a lui più utili.
- L'interpretazione più "favorevole" potrebbe infatti **prestarsi ad abusi**, ben potendo, ad esempio, il commerciante o il professionista ricorrere strumentalmente alla cessazione dell'attività per usufruire delle agevolazioni del piano del consumatore ed evitare il voto dei creditori, salvo poi riprendere la stessa attività all'esito dell'omologazione.

Massime - ammissibilità - qualità di consumator

- Tribunale di Ivrea 20 aprile 2023 Alla procedura di cui artt. 67 e ss. CCI (ristrutturazione dei debiti del consumatore) può accedere solo il debitore che abbia maturato ed intenda ristrutturare unicamente obbligazioni integralmente consumeristiche;
- Tribunale di Trani 20 aprile 2023 Alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore può accedere anche il ricorrente che, cessata l'attività, abbia maturato obbligazioni promiscue non prevalenti rispetto a quelli aventi natura consumeristica. «È inammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dal debitore qualora i debiti non abbiano esclusivamente natura consumeristica atteso l'art. 2 lett. e) CCII.»
- Tribunale di Trani 02 maggio 2023 Alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore può accedere anche il ricorrente che, cessata l'attività, abbia un indebitamento in minima parte imputabile all'attività imprenditoriale svolta in passato
- **Tribunale di Bologna 25 novembre 2022** Rientra nella definizione di 'consumatore' ex art. 2 primo comma lett. e) CCII, e può dunque accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67, CCII, il debitore [e/o, come nello specifico, ex art. 66 CCII i debitori membri della stessa famiglia che si professino tutti tali] che ristrutturi fuori dal piano, tramite risorse messe a disposizione da terzi, le sue obbligazioni di origine non consumeristica.
- Tribunale di Spoleto 23 dicembre 2022 Il tribunale di Spoleto dichiara ammissibile il piano del consumatore da parte del fideiussore in favore di s.n.c., chiamato a rispondere del pagamento di obbligazioni sociali rimaste inadempiute, malgrado detto fideiussore non fosse estraneo alla compagine ma addirittura risultasse socio e amministratore dell'ente.

Condizioni ostative per il piano di ristrutturazione dei debiti

La norma elenca le condizioni soggettive ostative (art. 69, CCII) per l'accesso alla procedura.

In particolare, il debitore è ammissibile, se:

- non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode;
- non sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Tra le novità rispetto al passato, il Codice della crisi, sanziona il comportamento del creditore che abbia:

- determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento;
- violato i principi di cui all'art. 124-bis del D.lgs. 385/1993 (art. 69, co. 2).

124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (c.d. Testo Unico Bancario - T.U.B.), «Verifica del merito creditizio»

- L'articolo 124-bis T.U.B. prevede che: "1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio dal consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è prevista ex legis la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore
- Nel caso in cui sia violato l'articolo 124-bis T.U.B., il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario e secondo la previsione del secondo comma dell'art. 69 Codice della crisi, il soggetto finanziatore, quale creditore, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa del piano ristrutturazione dei debiti per contestare la convenienza della proposta.

La procedura si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica

È territorialmente competente il tribunale dove la persona fisica, non esercente l'attività di impresa, ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita.

Se questo non è in Italia la competenza è il Tribunale di Roma.

Presentazione della domanda art. 68 CCII

- La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente
- Non è necessaria l'assistenza di un difensore (Avvocato) ai fini della redazione e del deposito della domanda
- ► Il debitore deve fare questi adempimenti da solo o supportato, se vuole, da un advisor.
- Alla domanda deve essere allegata una relazione dell'OCC

Il contenuto della domanda e la proposta di un piano- art. 68 CCII

- Il consumatore sovraindebitato può proporre, con l'ausilio di un OCC, ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti indicando tempi e modalità.
- La proposta ha un contenuto <u>libero</u> e può prevedere <u>il soddisfacimento parziale e differenziato dei crediti.</u>

La proposta può prevedere:

- Falcidia e la ristrutturazione dei debiti dei finanziamenti con cessioni del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione
- I crediti muniti di privilegio pegno e ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente qualora ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni e diritti oggetto della causa di prelazione, così come «attestato» dall'OCC
- Il mutuo ipotecario che grava sull'abitazione principale può essere estromesso dalla procedura purché al deposito della proposta il debitore abbia adempiuto alle proprie obbligazioni. Qualora sia inadempiente alle proprie obbligazioni, il giudice lo può autorizzare al pagamento del debito per capitali ed interessi scaduti alla data della domanda ai fini dell'estromissione della abitazione principale

Adempimenti iniziali del Gestore

Il gestore, entro sette giorni dall'accettazione dell'incarico, ne dà notizia all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Di contro i seguenti uffici devono, entro 15 giorni, comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

Il deposito della domanda sospende il corso degli interessi convenzionali o legali fino chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio

Adempimenti iniziali del Gestore

- visiona il fascicolo e verifica la presenza dei requisiti iniziali per l'accesso alla Procedura:
- a) residenza (persona fisica) a Bologna;
- b) no ricorso nei 5 anni precedenti a Procedure di Sovraindebitamento;
- on beneficiario di esdebitazione per altre due volte;
- convoca il debitore, con il legale e l'advisor se presenti, al quale chiede, verbalizzando l'audizione:
- a) composizione del nucleo familiare e stato civile;
- b) reddito netto percepito nell'ultimo anno (anche in caso di reddito di cittadinanza);
- c) soggetti presenti nel nucleo familiare che percepiscono redditi e relativo quantum;
- d) cause del sovraindebitamento;
- e) nominativi e riferimenti (importi, e-mail, pec) creditori e debitori;
- f) beni mobili e immobili di proprietà (elenco e descrizione);
- g) fideiussioni/garanzie ricevute e rilasciate;
- h) azioni recupero crediti promosse dai creditori;
- i) donazioni a terzi o cessione di beni mobili e immobili negli ultimi 5 anni;
- j) spese mensili sostenute dal nucleo familiari (elenco e documentazione a supporto);
- k) garanti o finanziatori che apporteranno risorse alla Procedura;
- accesso al cassetto fiscale e previdenziale (tramite le credenziali Spid del debitore)

Adempimenti iniziali del Gestore

- chiede al debitore la consegna in sede di audizione di:
- a) certificato di residenza, stato di famiglia e matrimonio (verifica regime patrimoniale);
- b) certificato dei carichi pendenti rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- c) certificato pendenza procedure esecutive immobiliari o mobiliari;
- d) casellario giudiziale civile e penale;
- e) modello ISEE;
- f) contratti in essere (locazioni, polizze assicurative, utenze, etc);
- g) finanziamenti in essere e estinti (contratti, piani ammortamento, etc);
- h) documentazione spese familiari: locazioni, condominiali, utenze, rette scolastiche, spese mediche, trasporti, imposte e tasse ultimo anno;
- i) estratti conti correnti e deposito titoli ultimi 5 anni;
- j) atti di precetto, pignoramento e decreti ingiuntivi;
- k) dichiarazioni dei redditi ultimi 3 anni;
- visure: catastali e ipotecarie, camerale storica e attuale, visura PRA storica e attuale

ATTESTAZIONE FATTIBILITA' DEL PIANO	NON PiU' OBBLIGATORIA
ELENCO CREDITORI . INDICAZIONI CAUSE PRELAZIONE E SOMME DOVUTE	ART. 67 COMMA 2 lett.
INVENTARIO BENI DEBITORE. SITUAZ. ECONOMICA FINANZIARIA PATRIMONIALE	ART. 67 COMMA 2 lett. b)
ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI	ART. 67 COMMA 2 lett.
DICHIARAZIONI FISCALI ULTIMI 3 ANNI	ART. 67 COMMA 2 lett. d)
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE SPESE CORRENTI SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E SUA FAMIGLIA CON ALLEGATO STATO DI FAMIGLIA	ART. 67 COMMA 2 lett. e)
CAUSE INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA NELL' ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI	ART. 68 COMMA 2 lett. a)
RAGIONI DELL' INCAPACITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE	ART. 68 COMMA 2 lett. b)
VALUTAZIONE COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA	ART. 68 COMMA 2 lett. c)
INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA	ART. 68 COMMA 2 lett. d)
FINANZIATORE: TENERE CONTO DEL MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE	ART. 68 COMMA 3

Relazione dell'OCC

L' OCC deve indicare se il soggetto finanziatore, nel concedere il finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio dal debitore, valutato in base al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (parametri ISEE decreto Presidente del Consiglio dei ministri 5/12/2013 n. 159)

Piano di ristrutturazione dei debiti AMMISSIONE E OMOLOGA

- Vi sono le **condizioni di ammissibilità della domanda**, su cui il **giudice decide inaudita altera parte**, e quelle di accoglimento nel merito della proposta che richiedono il coinvolgimento dei creditori:
- Quanto alle **condizioni di ammissibilità** il consumatore **non può accedere allo** strumento se: sia già stato esdebitato una volta nei 5 anni precedenti o già 2 volte anche in un arco di tempo più ampio, abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69, comma 2).
- Quanto alla fattibilità del piano e al merito della decisione (convenienza della proposta), i creditori devono essere messi in condizione di interloquire e contestare la proposta e, ai sensi dell'art. 70 comma 3, possono presentare osservazioni al piano che sia loro comunicato, ma la decisione finale è pur sempre presa dal giudice il quale, "risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC"
- La sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51.
- Viene confermato il principio secondo cui anche in caso di contestazione sulla convenienza della proposta da parte di un creditore, il giudice omologa il piano "se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria"

Ristrutturazione dei debiti del consumatore Art. 70 Omologazione del piano (Codice crisi)

- ▶ 1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.
- ▶ 4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.«
 - N.B. Il potere del giudice <u>è ampliato rispetto a prima</u> in quanto <u>può inibire</u> <u>l'inizio</u> delle azioni esecutive (anche quelle di misura cautelare), «ALTRE MISURE IDONEE» PEGNI, IPOTECHE

Le misure protettive

- Con il decreto di ammissibilità della proposta e del piano, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.
- In ipotesi di violazione del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, si applica la sanzione di nullità.
- Le misure protettive <u>sono revocabili su istanza dei creditori, o anche</u> <u>d'ufficio, in caso di atti in frode</u>. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.

La pubblicazione e la notifica della sentenza di omologa

Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC

La sentenza di omologa, comunicata ai creditori e pubblicata entro quarantotto ore secondo le modalità prescritte per il decreto di apertura della procedura, è impugnabile mediante reclamo ai sensi dell'articolo 51 del codice nel termine di 30 giorni.

Reclamo

- Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, ma la Corte d'Appello, su richiesta di parte, può disporre l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano.
- In ipotesi di accoglimento del reclamo, su domanda degli interessati, la Corte d'Appello <u>può dichiarare aperta la liquidazione controllata</u> ai sensi degli articoli 268 e seguenti del codice.
- Qualora sia accertata la frode del debitore, l' istanza di apertura della procedura di liquidazione può essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero.
- Contro il decreto del Giudice che dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate, è ammesso reclamo alla Corte d'Appello, ai sensi dell'articolo 50 del codice
- La stessa Corte decide, all'esito del contraddittorio tra le parti, con sentenza ricorribile per Cassazione.

Dopo la sentenza di omologazione del piano

- ▶ Il debitore mantiene il possesso del suo patrimonio
- All'OCC viene attributo un ruolo centrale, gravato del duplice compito di vigilare sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e di risolvere le "eventuali difficoltà" attuative del piano, sottoponendole al giudice solo "se necessario"
- Al fine di assicurare il controllo del giudice sulla procedura, è stato previsto l'obbligo per l'OCC di presentare allo stesso, semestralmente, una relazione scritta sullo stato dell'esecuzione (ART. 71 CCII)

Dopo la sentenza di omologazione del piano

- Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato e deve provvedere alle vendite e alle cessioni (qualora previste dal piano), tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC. Deve essere assicurata, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
- ▶ Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza di omologa del piano, effettuata ai sensi dell'art. 70, comma 7.

Termine dell'esecuzione del piano

- L'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale (ART. 71 C. 4 CCII);
- Il giudice ai sensi dell'art. 71 CCII, <u>se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito</u>, <u>procede alla liquidazione del compenso all'OCC</u> tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e della diligenza dell'OCC, <u>e ne autorizza il pagamento</u>
- Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento (ART. 71 C. 5 CCII). Se le prescrizioni di cui sopra non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72 C. 2 del Codice.

Revoca l'omologazione (art. 72 CCII)


Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (ART. 72 C.1 CCII).

ALT REVOCA

La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.

IN SINTESI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

MINISTERO



IN SINTESI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

NO SI

NO VALUTAZIONE DEL GIUDICE SU DILIGENZA DEBITORE

NO GIUDIZIO DI CONVENIENZA DA PARTE DI OCC

NO MERITO CREDITIZIO

NON PIU' INDEBITAMENTO ASSUNTO PER COLPA MA SOLO ASSENZA COLPA GRAVE, MALAFEDE O FRODE

GIUDIZIO DI CONVENIENZA SOLO DA PARTE DEL GIUDICE, ANCHE IN CASO DI CONTESTAZIONE DA PARTE DEI CREDITORI

CREDITORE NON MERITEVOLE NON PUO' OPPORSI AL PIANO